

Procedura per la segnalazione di illeciti e irregolarità (Whistleblowing)

Data:	20/09/2023
Owner:	Legal LKQ RHIAG
Approvata da:	Executive Management Team LKQ Rhiag
Ultima revisione:	20/09/2023

Sommario

1.Fonti normative ed altri documenti correlati	2
2.Scopo e finalità della Procedura	2
3.Ambito di applicazione	3
4.Canali di segnalazione Interna	4
4.1 Modalità di segnalazione interna	4
4.2 Gestione del canale di segnalazione interna	4
5.Canali di segnalazione esterna	6
5.1 Possibilità di segnalazione esterna	6
5.2 Gestione del canale di segnalazione esterna.....	6
6.Divulgazione Pubblica e Denuncia all’autorità Giudiziaria	9
6.1 Divulgazione Pubblica	9
6.2 Denuncia all’Autorità giudiziaria	10
7.Tutele e Misure di sostegno del Segnalante	10
7.1 Riservatezza	10
7.2 Privacy.....	11
7.3 Tutela contro le Ritorsioni.....	11
7.4 Limitazioni di responsabilità	12
8.Gestione delle comunicazioni di Ritorsioni ad opera di ANAC	13
9.Conservazione	13
10.Sanzioni	14
11.Informazione e Formazione.....	14

1. Fonti normative ed altri documenti correlati

Il 15 marzo 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. n. 24/2023 di *“Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”*, in vigore dal 30 marzo 2023 (di seguito *“Decreto”*).

Il Decreto riordina il sistema normativo interno italiano in tema di *Whistleblowing* allo scopo di:

- garantire la manifestazione della libertà di espressione e di informazione, che comprende il diritto di ricevere e di comunicare informazioni;
- identificare le diverse modalità di presentazione delle segnalazioni, in forma scritta o orale, tramite canali ben definiti;
- essere lo strumento utile a contrastare e prevenire le presunte violazioni maturate all’interno del contesto lavorativo della Società;
- garantire la protezione, in termini di tutela della riservatezza, della privacy e di tutela da ritorsioni, dei soggetti che si espongono con segnalazioni cosicché gli stessi si sentano maggiormente incentivati ad effettuare segnalazioni di illeciti, o presunte tali, nei limiti e con le modalità indicate nel decreto stesso.

L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) è intervenuta a supporto del Decreto e della sua interpretazione approvando, con Delibera n°311 del 12 luglio 2023, le *“Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne”*.

Premesso che, antecedentemente al Decreto, il Gruppo LKQ di cui la nostra Società è parte, ha adottato una politica sulle segnalazioni, disciplinata dalla *“Speak Up Policy”*, con l’obiettivo primario di incoraggiare chiunque a segnalare una presunta condotta illecita o non adeguata rispetto alle procedure e le politiche aziendali. Con Società, nella presente Procedura, si intende Rhiag S.r.l., le società italiane da essa controllate (ERA S.r.l., Motorparts S.r.l., Stahlgruber-B.M. S.r.l., ed MD2 S.r.l.) nonché LKQ Italia S.r.l.

Ferma restando la *Speak Up Policy*, in attuazione del Decreto stesso, si rende quindi necessaria la predisposizione di una specifica procedura sul funzionamento dei canali di segnalazione (D.Lgs. n. 24/2023-art 5.) e con particolare enfasi sulle tutele previste per la persona segnalante (di seguito *“Procedura”*).

2. Scopo e finalità della Procedura

La Procedura vuole riprendere i concetti espressi nella *Speak Up Policy*, mettendo altresì a disposizione informazioni chiare sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni nel rispetto del Decreto, sia utilizzando i canali di comunicazione predisposti dall’azienda, sia mediante canali di segnalazione esterni.

Oltre alle modalità di segnalazione definite dal Decreto (disciplinate in seguito), la Società dispone di altri canali utili a tale scopo, ad esempio la possibilità di contattare direttamente il proprio responsabile, le funzioni HR e Audit o l'Organismo di Vigilanza.

Si precisa però che, in caso di utilizzo di canali alternativi e diversi da quelli previsti nel Decreto e nella Procedura, non verrà garantito il regime di protezione previsto dal Decreto stesso, a meno che non sia espressamente manifestata, da chi segnala, la volontà a voler beneficiare delle tutele previste dal Decreto e dal presente documento.

3. Ambito di applicazione

La Procedura è messa a disposizione e a tutela, di tutti i dipendenti della Società e di qualsiasi terza parte (a titolo di esempio: il tirocinante, il volontario, il cliente, l'appaltatore, il partner commerciale o il fornitore di servizi) (di seguito il "Segnalante") che ritenga necessario fare una dichiarazione o segnalare informazioni su una presunta violazione, maturata all'interno del contesto lavorativo della Società, al fine di garantire che vi sia un'indagine approfondita e che vengano intraprese azioni correttive adeguate, ove necessario (di seguito "Segnalazione" o "Segnalazioni").

Il documento si rivolge altresì a tutti quei soggetti che assistono il Segnalante nel processo di segnalazione e che operano all'interno del medesimo contesto lavorativo (di seguito "Facilitatore"), come ad esempio un collega dello stesso ufficio del Segnalante.

Le informazioni sulle presunte violazioni¹ riguardano tutte quelle condotte illecite, comportamenti, atti od omissioni che ledono l'integrità della Società e commesse nell'ambito dell'organizzazione della Società con cui il Segnalante intrattiene delle relazioni (di seguito "Violazioni").

Le informazioni sulle violazioni possono riguardare anche le Violazioni non ancora commesse che il Segnalante, ragionevolmente, ritiene potrebbero diventare tali sulla base di elementi concreti. Gli elementi possono essere anche irregolarità e anomalie (indici sintomatici) che il Segnalante ritiene possano dar luogo ad una delle Violazioni.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le Violazioni previste dal Decreto consistono in:

- Illeciti amministrativi, contabili, civili o penali secondo le leggi nazionali;
- I reati presupposto per l'applicazione del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o le violazioni del "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo" adottato da Rhiag S.r.l. e LKQ Italia S.r.l.
- Violazioni di disposizioni normative europee (es: prevenzione del riciclaggio; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente...)

È importante evidenziare che la segnalazione può avere ad oggetto anche le informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni qui sopra indicate.

A titolo meramente esemplificativo, non sono invece ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili:

- le mere irregolarità che non costituiscano però un elemento che possa portare il Segnalante a ritenere che ne possano derivare delle Violazioni;

¹ Il D.Lgs. n. 24/2023 definisce all'art. 2 comma1-a che cosa si intende per violazione riportando la lista degli illeciti.

- Le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del Segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro (ad esempio: conflitti interpersonali tra il Segnalante e un altro lavoratore);
- le notizie palesemente prive di fondamento;
- le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico;
- le informazioni acquisite sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).

La Segnalazione dovrà essere il più possibile circostanziata così da consentire ai soggetti che la ricevono di poterla gestire al meglio. È quindi indispensabile che risultino chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti oggetto della Segnalazione.

Il Decreto ha previsto un sistema diversificato di presentazione delle Segnalazioni e di specifici canali di segnalazione ai quali si applica il regime di tutela previsto dal Decreto stesso. I canali di segnalazione sono: i) i canali di segnalazione interna; ii) il Canale di segnalazione esterna (ANAC); iii) la Divulgazione pubblica e iv) la Denuncia all’Autorità Giudiziaria.

4. Canali di segnalazione Interna

I canali interni di segnalazione nascono con l’obiettivo di incoraggiare i Segnalanti a rivolgersi, in primis, direttamente alla Società. Ciò garantisce una più facile ed immediata acquisizione delle informazioni pertinenti da parte dei soggetti più vicini all’origine delle violazioni, garantendo quindi una più efficace prevenzione e accertamento delle violazioni stesse contribuendo al miglioramento della Società.

4.1 Modalità di segnalazione interna

Gli strumenti e le modalità utili a poter fare le Segnalazioni, messi a disposizione dalla Società e disponibili sul sito istituzionale sono:

- in forma scritta mediante un portale, accessibile, senza che sia necessaria una preventiva autenticazione, al seguente link:
<https://secure.ethicspoint.com/domain/media/it/gui/52262/index.html>
e anche tramite *QR Code* presente nei poster affissi nei locali aziendali;
- in forma orale chiamando il numero di telefono italiano dedicato: 800 715 004.

4.2 Gestione del canale di segnalazione interna

Il portale di segnalazione e il numero di telefono vengono gestiti dal provider indipendente *EthicsPoint (NAVEX Global, Inc.)*, che garantisce la riservatezza dell’identità del Segnalante, della persona menzionata nella segnalazione, di un eventuale Facilitatore nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

EthicsPoint, una volta ricevuta la segnalazione, provvederà ad inoltrarla alla Società. Il Segnalante, se vorrà, potrà fare una Segnalazione anche in forma completamente anonima.

A seguito dell'invio della segnalazione tramite portale, o al termine della chiamata, verrà creato ed assegnato al Segnalante un codice univoco di segnalazione. Tale codice, assieme ad una *password* prescelta, potrà essere utilizzato dopo 5-6 giorni lavorativi per accedere alla piattaforma oppure chiamando direttamente il numero telefonico. Con queste modalità, il Segnalante potrà accertarsi del corretto ricevimento della segnalazione e potrà inviare ulteriori informazioni sulla segnalazione oppure verificare la presenza di commenti, domande, richieste di integrazione delle informazioni.

La successiva gestione del canale di segnalazione è affidata al Team *Legal and Compliance* (di seguito "Team") della Società, con personale specificamente formato ed autorizzato per la sua gestione. Il Team, nello specifico, svolge le seguenti attività:

- accede al portale, mediante autenticazione a due fattori, così da prendere visione della Segnalazione;
- nomina eventuali investigatori: soggetti previamente nominati e formati, in grado di supportare il Team nell'indagine inerente alla Segnalazione;
- valuta, in autonomia o con il supporto degli Investigatori, la sussistenza dei requisiti essenziali della Segnalazione di cui al precedente punto 3 così da verificarne l'ammissibilità e poter accordare al Segnalante tutte le tutele previste;
- avvia una fase istruttoria interna sui fatti segnalati così da valutare la sussistenza degli stessi; in caso contrario, sarà disposta l'archiviazione della Segnalazione con adeguata motivazione;
- mantiene le interlocuzioni, anche in maniera anonima, con il Segnalante, anche chiedendo allo stesso chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori. Tale attività viene svolta tramite il portale (in caso di segnalazioni anonime) oppure anche di persona;
- acquisisce atti e documenti da altri uffici, avvalendosi del loro supporto, e coinvolge terze persone tramite audizioni e altre richieste, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza del Segnalante e del segnalato;
- dà diligentemente seguito alle segnalazioni ricevute circa l'esito della attività istruttoria e le eventuali misure da adottare;
- si rivolge agli organi e alle funzioni interne o alle istituzioni esterne, ognuno secondo le proprie competenze;
- fornisce un riscontro al Segnalante entro 3 (tre) mesi dalla data della Segnalazione. Si precisa che il riscontro può anche essere meramente interlocutorio, giacché possono essere comunicate le informazioni relative allo stato di avanzamento dell'istruttoria e alle attività intraprese o da intraprendere. Terminata l'istruttoria, gli esiti dovranno comunque essere comunicati al Segnalante
- mette a disposizione informazioni utili riguardo ai canali interni di segnalazione e quello esterno gestito da ANAC, in forma chiara e facilmente accessibile. Tali informazioni sono rese disponibili all'interno del sito istituzionale della Società, nella intranet e con poster affissi nei luoghi di lavoro.

Evidenziamo inoltre che, ove la segnalazione riguardi una possibile violazione del Modello 231 (adottato da Rhiag S.r.l. e da LKQ Italia S.r.l.) o condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/01, il Team invierà tempestivamente un flusso informativo all'Organismo di Vigilanza delle suddette società garantendo il regime di tutela per le segnalazioni previsto dal Decreto stesso.

Si precisa che, qualora la segnalazione interna venisse presentata ad un soggetto diverso da quello suindicato (ad esempio il superiore gerarchico) e laddove il Segnalante dichiari espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia di *Whistleblowing* previste dal Decreto o, tale volontà sia desumibile dalla segnalazione o da comportamenti concludenti, la segnalazione è considerata "Segnalazione *Whistleblowing*". La stessa verrà quindi trasmessa, entro 7 (sette) giorni dal suo ricevimento, al Team *Legal and Compliance* dando contestuale notizia della sua trasmissione alla persona segnalante. Diversamente, se il Segnalante non dichiari espressamente di voler beneficiare delle tutele previste dal Decreto, o detta volontà non sia desumibile dalla segnalazione, detta segnalazione è considerata quale segnalazione ordinaria, quindi non di *Whistleblowing*.

5. Canali di segnalazione esterna

5.1 Possibilità di segnalazione esterna

Il Segnalante, oltre ai casi sopra menzionati di segnalazione interna, può ricorrere ad un canale di segnalazione esterno rispetto a quelli previsti dalla Società. Questa modalità di segnalazione può essere utilizzata solamente se:

- il Segnalante ha già effettuato una segnalazione interna, nelle modalità definite al precedente punto 4 e la stessa non ha avuto seguito da parte del Team. Ad esempio, nel caso in cui il Team non abbia intrapreso alcuna attività di cui al precedente punto 4.2 nei termini previsti dal Decreto;
- il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito. Ad esempio, vi è fondato timore che siano state occultate o distrutte le prove di condotte illecite;
- il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione. Ad esempio, il caso in cui ad un Segnalante è già stata prospettata l'evenienza di subire un pregiudizio in caso di segnalazione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse. Ad esempio, il caso in cui la violazione richieda in modo evidente un intervento urgente da parte di un'autorità pubblica per salvaguardare un interesse che fa capo alla collettività quale ad esempio la salute, la sicurezza o la protezione dell'ambiente.

5.2 Gestione del canale di segnalazione esterna

ANAC ha messo a disposizione uno specifico canale di segnalazione esterna che garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità del Segnalante, della persona menzionata nella segnalazione, eventualmente del Facilitatore, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

In via preliminare, ANAC si avvale di personale specificamente formato dell'ufficio per la Vigilanza sulle segnalazioni dei *whistleblowers* (di seguito "UWHIB"). Verranno unicamente prese in considerazione le segnalazioni presentate dal Segnalante e non verranno quindi considerate le segnalazioni presentate da altri soggetti, ivi inclusi i rappresentanti di organizzazioni sindacali che agiscono in nome dell'organizzazione stessa, in quanto l'istituto del *Whistleblowing* è indirizzato alla tutela della singola persona fisica che agisce in proprio. In tale ultimo caso, le segnalazioni sono archiviate e, se relative a materie di competenza ANAC, sono trattate quali segnalazioni ordinarie.

Questo tipo di segnalazioni potranno essere effettuate:

1. In forma scritta tramite piattaforma ANAC:

- accessibile tramite browser al seguente Link:
<https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/>;
- che consente l'identificazione di ogni segnalazione ricevuta mediante l'attribuzione di un codice univoco progressivo;
- che consente la compilazione, l'invio e la ricezione del modulo di segnalazione, la gestione dell'istruttoria e l'eventuale inoltro ad altre autorità competenti;
- che permette al Segnalante di accedere all'apposita area della piattaforma per l'inserimento della segnalazione senza preventiva necessità di autenticazione. In questa area, il Segnalante visualizza il modulo di segnalazione da compilare e inviare. Il modulo prevede una apposita sezione "Identità" che il segnalante deve compilare per sottoscrivere la segnalazione. I dati inseriti in questa sezione, utili alla sua identificazione univoca, sono oggetto di oscuramento e quindi non accessibili ai componenti dell'ufficio che si occuperà dell'istruttoria salvo esplicita autorizzazione all'accesso previa motivata richiesta.
- permette al Segnalante di monitorare lo svolgimento del procedimento avviato a seguito della Segnalazione, integrare la stessa e dialogare (in modo anonimo e sicuro) con ANAC accedendo alla piattaforma tramite l'utilizzo di un codice identificativo univoco fornito al segnalante all'esito dell'inoltro della Segnalazione.
- permette al Segnalante di accedere alla propria segnalazione fino a 5 (cinque) anni successivi alla data di chiusura del fascicolo da parte di ANAC.

2. In forma orale mediante un servizio telefonico con operatore che acquisisce la segnalazione e la inserisce sulla piattaforma ANAC unitamente al file audio di registrazione della telefonata.

L'operatore, al termine dell'inserimento della segnalazione, acquisisce dalla piattaforma ANAC il codice identificativo univoco di 16 caratteri alfanumerici (key code) con il quale il Segnalante effettuerà il primo accesso.

3. Su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

Questa tipologia di segnalazione viene acquisita tramite un operatore che inserisce la segnalazione nella piattaforma informatica, analogamente a quanto previsto per le segnalazioni orali sopra descritte

Acquisita la segnalazione, ANAC dovrà notificare un avviso di avvenuta ricezione della segnalazione all'interessato entro 7 (sette) giorni, salvo esplicito rifiuto del Segnalante o il caso in cui ANAC ritenga che l'avviso possa pregiudicare la tutela della riservatezza del Segnalante.

ANAC, in seguito, provvederà a verificare che vi siano le condizioni previste per effettuare una segnalazione esterna (come elencate al precedente punto 5.1) e, laddove non ricorra alcuna condizione, la segnalazione verrà archiviata.

Diversamente, ANAC valuterà i requisiti di ammissibilità, che sono:

1. manifesta infondatezza per assenza di elementi di fatto riconducibili alle violazioni (ad esempio: segnalazioni connotate da questioni di carattere prevalentemente personale);
2. manifesta insussistenza dei presupposti di legge per l'esercizio dei poteri di vigilanza ANAC, ivi inclusa l'assenza dei presupposti per l'effettuazione della segnalazione;
3. manifesta incompetenza di ANAC sulle questioni segnalate;
4. accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti;
5. produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite;
6. mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione di illeciti;
7. sussistenza di violazioni di lieve entità.

Nei casi di cui ai numeri 4 e 6, ANAC potrà richiedere al Segnalante elementi integrativi tramite un canale dedicato.

L'UWHIB dà corretto seguito alle segnalazioni ricevute attraverso le attività di seguito illustrate:

- fuori dai casi di inammissibilità, l'UWHIB trasmette agli uffici di vigilanza competenti per materia la segnalazione di illeciti, i quali svolgeranno le attività istruttorie;
- qualora la segnalazione abbia ad oggetto illeciti che rilevano sotto il profilo penale o erariale, l'UWHIB archivia la medesima poiché non di competenza ANAC e ne dispone l'immediata trasmissione alla competente Autorità giudiziaria, evidenziando che si tratta di una segnalazione *Whistleblowing* nel cui processo di gestione si dovrà pertanto assumere ogni cautela per garantire il rispetto delle disposizioni previste dalla normativa.
- qualora la Segnalazione abbia ad oggetto violazioni che non rientrano nell'ambito oggettivo di intervento di ANAC, bensì nella competenza di altra autorità amministrativa (a titolo meramente esemplificativo, l'Ispettorato della Funzione Pubblica, AGCM) o di un'istituzione, organo o organismo dell'Unione Europea, l'UWHIB ne dispone l'archiviazione perché inammissibile e verrà trasmessa a chi di competenza, avendo cura di indicare che si tratta di segnalazione *Whistleblowing* e che pertanto devono essere adottate tutte le cautele necessarie in termini di tutela della riservatezza e di trattamento dei dati personali.

In ogni caso però, l'UWHIB provvede a dare riscontro al Segnalante entro 3 (tre) mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, 6 (sei) mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei 7 (sette) giorni dal ricevimento.

Si precisa che la segnalazione esterna presentata ad un soggetto diverso da ANAC verrà trasmessa a quest'ultima, entro 7 (sette) giorni dalla data del suo ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione al Segnalante. Stesso discorso vale per le segnalazioni esterne presentate

erroneamente ad un soggetto diverso da ANAC che ritiene di essere competente, le quali dovranno essere trasmesse a quest'ultima laddove il segnalante dichiari espressamente di voler beneficiare delle tutele previste dal Decreto.

Tali segnalazioni sono considerate *Whistleblowing* e l'ente che le ha ricevute le tratterà esclusivamente per la gestione dell'istruttoria. Invece, nel caso in cui la segnalazione sia trasmessa ad un soggetto diverso da ANAC e il segnalante non dichiari espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia di *Whistleblowing*, detta segnalazione è considerata quale segnalazione ordinaria.

ANAC ha avviato il percorso di evoluzione della piattaforma informatica per poter implementare le funzionalità al meglio. Le nuove funzionalità saranno rese disponibili all'utenza gradualmente. Per qualsiasi ulteriore informazione in merito al canale di Segnalazione ANAC si rimanda alla specifica sezione presente all'indirizzo: [Whistleblowing - www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it).

6. Divulgazione Pubblica e Denuncia all'autorità Giudiziaria

Il Decreto introduce altre due modalità residuali di Segnalazione: la Divulgazione pubblica e la Denuncia all'Autorità giudiziaria.

6.1 Divulgazione Pubblica

La divulgazione pubblica consiste nel rendere di pubblico dominio le informazioni sulle violazioni (di seguito "Divulgazione"). Tale attività può essere fatta dal Segnalante tramite la stampa, mezzi elettronici, *social media*, e in generale mezzi di diffusione in grado di raggiungere un elevato numero di persone.

Come per il canale di segnalazione esterna, anche per la Divulgazione vi sono condizioni specifiche all'utilizzo di questa modalità. Si precisa che, in caso di sussistenza di queste casistiche (qui di seguito elencate) al Segnalante sarà garantito il regime di tutela e protezione previsto dal Decreto.

Le condizioni per poter procedere con la Divulgazione sono:

- è già stata fatta una segnalazione interna senza che vi sia stato riscontro e il Segnalante ha quindi effettuato anche una segnalazione esterna ad ANAC che, a sua volta, non ha dato riscontro nei termini;
- il Segnalante ha fin da subito effettuato una segnalazione esterna ad ANAC senza ricevere un riscontro;
- Il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito;
- il Segnalante ritiene, con fondato motivo e sulla base di circostanze concrete, che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Si vuole precisare che, se il Segnalante rivela volontariamente la propria identità, non verrà garantita la tutela della riservatezza, ferme restando tutte le altre forme di protezione previste dal Decreto.

Laddove, invece, la Divulgazione avvenga utilizzando, ad esempio, uno pseudonimo che non consente l'identificazione del divulgatore, la Divulgazione verrà trattata alla stregua di una segnalazione anonima e verrà registrata da ANAC, ai fini della conservazione, per garantire al Segnalante, qualora sia successivamente disvelata l'identità dello stesso, le tutele previste nel caso in cui subisca ritorsioni.

6.2 Denuncia all'Autorità giudiziaria

Ai soggetti tutelati è concessa anche la possibilità di rivolgersi alle Autorità giudiziarie così da inoltrare una denuncia di condotte illecite. Gli uffici di tali autorità rispetteranno le medesime regole sulla tutela della riservatezza e del contenuto delle segnalazioni previste dal Decreto.

7. Tutele e Misure di sostegno del Segnalante

Il Segnalante può fare affidamento ad un sistema di tutele che, come anticipato, si estende anche a soggetti diversi rispetto al Segnalante che, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione, potrebbero essere destinatari di ritorsioni.

Il sistema di protezione comprende:

- La tutela della riservatezza e della privacy del Segnalante, del Facilitatore, della persona coinvolta e delle persone menzionate nella Segnalazione, Divulgazione o denuncia effettuata;
- La tutela da eventuali ritorsioni in ragione della Segnalazione, Divulgazione o denuncia effettuata;
- Le limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni.

7.1 Riservatezza

La tutela della riservatezza del Segnalante è garantita mediante l'adozione di adeguate modalità di trattamento della Segnalazione, Divulgazione o denuncia e che consentono di tutelare e mantenere riservata l'identità del Segnalante, il contenuto della segnalazione e la relativa documentazione.

La riservatezza verrà altresì garantita:

- alla persona segnalata;
- alla persona alla quale la violazione è attribuita nella divulgazione pubblica;
- al Facilitatore, sia per quanto riguarda l'identità, sia con riferimento all'attività in cui l'assistenza si concretizza;
- a persone diverse dal segnalato, ma comunque implicate in quanto menzionate nella Segnalazione o nella Divulgazione (si pensi ad esempio a persone indicate come testimoni).

Il rispetto dell'obbligo di riservatezza verrà garantito durante tutte le fasi del processo di Segnalazione, fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della Segnalazione, compreso il trasferimento delle Segnalazioni alle autorità competenti.

L'identità del Segnalante, e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente l'identità, non possono essere rivelate, senza il consenso espresso del Segnalante stesso, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni.

Al fine di garantire la massima cautela, il Team o in generale le persone competenti a dare seguito alle segnalazioni, sono correttamente formate al fine di evitare la indebita circolazione di informazioni riservate, non solo verso l'esterno, ma anche all'interno della Società.

Le informazioni riservate verranno quindi trattate con la massima cautela in primis con l'oscuramento dei dati personali relativi al Segnalante e degli altri soggetti la cui identità debba rimanere riservata qualora, per ragioni istruttorie, anche altri soggetti debbano essere messi a conoscenza del contenuto della Segnalazione e/o della documentazione ad essa allegata.

Fa eccezione a questo dovere di riservatezza delle persone coinvolte o menzionate nella segnalazione il caso in cui le segnalazioni siano oggetto di denuncia alle Autorità giudiziarie.

Con specifico riferimento alla Divulgazione, la protezione della riservatezza non si applica nel caso in cui la persona segnalante abbia intenzionalmente rivelato la sua identità mediante, ad esempio, piattaforme *web* o *social media*. Lo stesso vale nell'ipotesi in cui il soggetto si rivolga direttamente ad un giornalista. In tal caso, infatti, restano ferme le norme sul segreto professionale dei giornalisti, con riferimento alla fonte della notizia.

7.2 Privacy

I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni interne sono effettuati dalla Società in qualità di Titolare del Trattamento, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 5 e 25 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). Anche questo tipo di tutela viene garantita non solo al Segnalante ma anche agli altri soggetti al quale si applica la tutela della riservatezza (il Facilitatore, la persona coinvolta e la persona menzionata nella segnalazione) in quanto sono tutti da considerarsi quali "interessati" del trattamento dei dati personali secondo GDPR.

Il provider indipendente *EthicsPoint (NAVEX Global, Inc.)*, gestore della piattaforma di segnalazione è da considerarsi quale Responsabile del Trattamento ai sensi dell'art 28 del GDPR.

La Società invece, per la trattazione delle Segnalazioni ha individuato dei soggetti che sono espressamente autorizzati e che ricevono un'adeguata e specifica formazione professionale volta ad accrescerne le competenze specialistiche anche in materia di normativa sulla protezione dei dati personali.

Si precisa che sia persona coinvolta che la persona menzionata nella Segnalazione, con riferimento ai propri dati personali trattati nell'ambito della segnalazione, Divulgazione o denuncia, non possono esercitare – per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata - i diritti che normalmente il Regolamento (UE) 2016/679 riconosce agli interessati (il diritto di accesso ai dati personali, il diritto a rettificarli, il diritto di ottenerne la cancellazione o cosiddetto diritto all'oblio, il diritto alla limitazione del trattamento, il diritto alla portabilità dei dati personali e quello di opposizione al trattamento). Dall'esercizio di tali diritti potrebbe infatti derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla tutela della riservatezza dell'identità del Segnalante. In tali casi, dunque, al soggetto segnalato o alla persona menzionata nella segnalazione è preclusa anche la possibilità, laddove ritengano che il trattamento che li riguarda violi suddetti diritti, di rivolgersi al Titolare del Trattamento e, in assenza di risposta da parte di quest'ultimo, di proporre reclamo al Garante della protezione dei dati personali.

7.3 Tutela contro le Ritorsioni

Il Segnalante è tutelato da qualsiasi tipo di ritorsione che ritenesse di aver subito a causa della Segnalazione, denuncia o Divulgazione effettuata.

La ritorsione può consistere sia in atti o provvedimenti, che in comportamenti od omissioni che si verificano nel contesto lavorativo e che arrecano pregiudizio ai soggetti tutelati. La ritorsione contempla anche le ipotesi in cui sia soltanto "tentata" o "minacciata" (ad esempio la prospettazione di un licenziamento o di un cambio di mansione, il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine; la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi).

Le presunte ritorsioni devono essere comunicate esclusivamente ad ANAC; nel farlo, si devono necessariamente fornire elementi da cui poter desumere la sussistenza della minaccia o del tentativo ritorsivo. Il soggetto accusato di aver tentato la ritorsione o la minaccia dovrà quindi dimostrare che tali fatti siano estranei alla Segnalazione, denuncia o Divulgazione.

Vi sono alcuni criteri necessari al fine di godere della protezione da ritorsioni:

- il Segnalante abbia effettuato segnalazioni, Divulgazioni pubbliche o denunce, in base ad una convinzione ragionevole che fossero veri (che un illecito stesse per verificarsi, ad esempio) a prescindere dal fatto che tali fatti possano essere successivamente accertati come errati. La tutela si applica quindi anche al soggetto che abbia segnalato, effettuato Divulgazioni o denunce pur non essendo certo dell'effettivo accadimento dei fatti segnalati o denunciati, dell'identità dell'autore degli stessi o riportando anche fatti inesatti per via di un errore genuino;
- la Segnalazione o le altre modalità devono essere effettuate nel rispetto della presente Procedura e del Decreto;
- deve esserci uno stretto collegamento tra la Segnalazione, (o le altre modalità) e la ritorsione subita direttamente o indirettamente, dalla persona segnalante o denunciante.

Questo tipo di tutela viene garantita, purché vengano rispettate le condizioni di cui sopra, non solo al Segnalante, ma anche agli altri soggetti che dovessero subire ritorsioni in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di Segnalazione e/o del particolare rapporto che li lega al Segnalante.

ANAC, una volta ricevuta la segnalazione sulla ritorsione, valuta inizialmente il nesso tra la Segnalazione, denuncia o Divulgazione e l'intento distortivo.

Come già in precedenza accennato, il Segnalante dovrà unicamente dimostrare di aver effettuato una Segnalazione, Divulgazione o denuncia e di aver subito una ritorsione. Sarà poi la persona accusata di aver effettuato la ritorsione a dover dimostrare la mancata connessione tra la ritorsione e la Segnalazione.

Quindi, per il Segnalante il danno è presunto e non deve essere provato dal Segnalante stesso; attenzione però che questo beneficio è valido solo per il Segnalante e non per i soggetti che dichiarino di aver subito una ritorsione in ragione del legame con il Segnalante.

Nel caso in cui vi sia una segnalazione anonima e, il Segnalante successivamente identificato, comunica ad ANAC di aver subito ritorsioni, può beneficiare della tutela che il decreto garantisce a fronte di misure ritorsive.

7.4 Limitazioni di responsabilità

Oltre alle tutele illustrate in precedenza, riconosciute al Segnalante, denunciante o a chi effettua una Divulgazione, si aggiungono alcune limitazioni della responsabilità nei casi in cui vi sia rivelazione e diffusione di alcune categorie di informazioni (ad esempio: le rivelazioni di informazioni relative alla tutela del diritto di autore, alla protezione dei dati personali...).

Al fine di ottenere una limitazione di responsabilità, sia penale, che civile, che amministrativa devono sussistere 2 condizioni:

- il Segnalante, denunciante o chi effettua la Divulgazione ritiene che la divulgazione di queste informazioni sia indispensabile allo scopo di far emergere la violazione, ad esclusione di quei casi di violazioni da considerarsi superflue;
- aver effettuato la segnalazione nel rispetto delle condizioni previste dal Decreto per beneficiare della tutela dalle ritorsioni.

Tuttavia, ove l'acquisizione o l'accesso alle informazioni o ai documenti in questione sia stato ottenuto commettendo un reato, come un accesso abusivo o un atto di pirateria informatica, l'esclusione della responsabilità non opera, ma resta ferma la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche civile, amministrativa e disciplinare.

8. Gestione delle comunicazioni di Ritorsioni ad opera di ANAC

Come in precedenza accennato, la comunicazione delle ritorsioni subite, di cui al precedente punto 7.3, viene affidata al canale esterno previsto da ANAC.

ANAC ha quindi il compito di accertare che la ritorsione sia conseguente alla segnalazione di illeciti e, in caso positivo, applicare la sanzione prevista dal Legislatore.

In caso di comunicazione di ritorsione, l'UWHIB procede in primis alla verifica dei requisiti di ammissibilità. La comunicazione viene ritenuta inammissibile se:

- mancano gli elementi di fatto idonei a giustificare un accertamento della ritorsione;
- non sussistono i presupposti di legge per l'esercizio dei poteri di ANAC;
- vi è una finalità "emulativa" del segnalante, che ad esempio agisce in malafede con un obiettivo finale differente rispetto alla denuncia dell'atto ritorsivo;
- la comunicazione ha un contenuto troppo generico per poter consentire la comprensione dei fatti;
- mancanza dei dati essenziali per effettuare la comunicazione o trasmissione di sola documentazione.

L'autore della comunicazione è tempestivamente informato dell'avvio del procedimento, degli esiti e della conclusione dello stesso.

Laddove risulti necessario acquisire ulteriori informazioni o documenti, ANAC può convocare in audizione i soggetti in possesso degli stessi ovvero inviare loro una richiesta di integrazione documentale con assegnazione di un termine entro il quale fornire riscontro.

Il procedimento condotto da ANAC si conclude con l'adozione di un provvedimento di archiviazione o, laddove sia accertata la "ritorsione", con un provvedimento sanzionatorio (da 10.000 a 50.000 euro) nei confronti del soggetto responsabile della medesima.

9. Conservazione

Le Segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della Segnalazione stessa e comunque non oltre 5 (cinque) anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di

riservatezza e del principio di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679.

10. Sanzioni

ANAC identifica diverse fattispecie sottoposte a sanzione. Le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie potranno essere applicate da ANAC stessa:

- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che la persona fisica individuata come responsabile abbia commesso ritorsioni;
- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che la persona fisica individuata come responsabile abbia ostacolato la segnalazione o abbia tentato di ostacolarla;
- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che la persona fisica individuata come responsabile abbia violato l'obbligo di riservatezza. Restano salve le sanzioni applicabili dal Garante per la protezione dei dati personali;
- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione; in tal caso responsabile è considerato l'organo di indirizzo sia negli enti del settore pubblico che in quello privato;
- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quanto previsto dal Decreto; in tal caso responsabile è considerato l'organo di indirizzo sia negli enti del settore pubblico che in quello privato;
- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute; in tal caso responsabile è considerato il gestore delle segnalazioni;
- da 500 a 2.500 euro, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità civile del Segnalante per diffamazione o calunnia nei casi di dolo o colpa grave, salvo che la medesima sia stata già condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria.

Per maggiori dettagli sull'iter dei singoli procedimenti sanzionatori, si rinvia all'apposito Regolamento sanzionatorio che ANAC renderà disponibile.

11. Informazione e Formazione

Le informazioni sulla presente Procedura sono rese accessibili e disponibili a tutti, rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro e pubblicate anche in una sezione dedicata del sito internet aziendale e, per i dipendenti, nella intranet.

Le informazioni sulla Procedura sono rese disponibili anche in fase di assunzione di un dipendente.

La formazione in materia di *Whistleblowing* e, in generale, in merito alle disposizioni di cui alla presente Procedura, è, inoltre, inserita nel *Compliance programme* previsto dalla Società.